



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 2/2018 del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Collegio
- Notizie dal CNPI
- CTU
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- EPPI
- LL.PP.
- Sicurezza
- Varie



COLLEGIO

DAL COLLEGIO

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ITIS MAGISTRI CUMACINI

E' pervenuta dalla segreteria della Magistri Cumacini la comunicazione circa la programmazione anche per il 2018 del progetto di alternanza scuola / lavoro che vedrà coinvolti tutti gli studenti del triennio.

Si tratta di percorsi personalizzati che verranno concordati con le aziende e riguardanti i seguenti settori: Costruzioni - Elettronico - Elettrotecnico - Informativo - Meccanico - Energetico.

I tempi di realizzazione prevedono che per le classi terze e quarte si parta dalla 4° settimana di maggio per una durata minima di 4 settimane (21/05/2018 - 16/06/2018), corrispondenti a circa 160 ore per ciascun anno e per le classi quinte a partire dalla 2° settimana di settembre per una durata di 2 settimane circa 80 ore (10/09/2018 - 22/09/2018).

Gli allievi di quinta effettueranno alternanza presso le stesse aziende che li hanno ospitati come allievi di quarta.

Tempi diversi e prolungamenti dell'attività in azienda potranno essere realizzati con l'accordo di tutte le parti coinvolte (Scuola, aziende e allievo).

Chi fosse interessato dovrà dare la propria disponibilità compilando il modello che trova sul sito <http://www.magistricumacini.it/scuola/alternanza.php> oppure contattando la segreteria dell'istituto tramite mail alternanza@magistricumacini.it

Link di riferimento: <https://www.magistricumacini.gov.it/magistricumacini/magistri.php>



CNPI

DAL CNPI

DENOMINAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DELLA CATEGORIA DEI PERITI INDUSTRIALI

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 26 maggio 2016 n. 89, modificando la Legge 17/1990, si individua ora nella laurea triennale (VI livello EQF) il titolo di studio minimo, ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale. Al riguardo si ricorda che con il R.D.L. 24 gennaio 1924 n. 103, recante "Disposizione per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative", è stata prevista la costituzione delle classi professionali in "ordini" e "collegi", stabilendo all'art. 1 che "Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in ordini od in collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie".

Benché risultasse evidente che, alla modifica del regolamento professionale, conseguisse pressoché automaticamente la modifica della classificazione professionale, così come previsto dall'articolo 1 del R.D.L. n. 103 del 1924, e che, in virtù del mutato accesso alla professione di perito industriale a mezzo della "laurea", la classe professionale dovesse essere modificata in "ordine", nella seduta di consiglio del 28 settembre 2017, il CNPI ha ritenuto di prendere atto del mutato contesto normativo e per l'effetto modificare le denominazioni degli enti esponenziali della categoria che siano espressione dell'attività istituzionale degli organi di rappresentanza della categoria professionale dei Periti Industriali.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 2 febbraio 2018 Prot.396/GG/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

e, p.c. Spett.le Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia civile
Ufficio II – Ordini professionali e Pubblici registri
Via Arenula, 70
00186 ROMA

Oggetto: denominazione dell'organizzazione professionale della categoria dei periti industriali

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 26 maggio 2016 n. 89, modificando la Legge 17/1990, si individua ora nella laurea triennale (VI livello EQF) il titolo di studio minimo, ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.


Al riguardo si ricorda che con il R.D.L. 24 gennaio 1924 n. 103, recante *“Disposizione per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative”*, è stata prevista la costituzione delle classi professionali in “ordini” e “collegi”, stabilendo all’art. 1 che *“Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in ordini od in collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie”*.

Benché risultasse evidente che, alla modifica del regolamento professionale, conseguisse pressoché automaticamente la modifica della classificazione professionale, così come previsto dall’articolo 1 del R.D.L. n. 103 del 1924, e che, in virtù del mutato accesso alla professione di perito industriale a mezzo della “laurea”, la classe professionale dovesse essere modificata in “ordine”, nella seduta di consiglio del 28 settembre 2017 si è ritenuto di prendere atto del mutato contesto normativo e per l’effetto modificare le denominazioni degli enti esponenziali della categoria che siano espressione dell’attività istituzionale degli organi di rappresentanza della categoria professionale dei Periti Industriali. Alleghiamo copia della relativa delibera, che abbiamo già provveduto a trasmettere al Ministero della Giustizia.

Cordiali saluti


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)



IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)



Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – 2013-2018

VERBALE DELLA SEDUTA N. 71

L'anno 2017 addì 28 del mese di settembre alle ore 14.30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso l'Hotel Royal Caserta, viale Vittorio Veneto, 13 – Caserta come da convocazione del Presidente n. 3068 del 21 settembre 2017.

Sono presenti:

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI	Presidente
Per. Ind. Renato D'AGOSTIN	Vicepresidente
Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO	Consigliere Segretario
Per. Ind. Claudia BERTAGGIA	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Cristina CIPOLLINI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Stefano COLANTONI	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Angelo DELL'OSSO	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Giuseppe JOGNA	Consigliere Nazionale
Per. Ind. Sergio MOLINARI	Consigliere Nazionale

Per. Ind. Antonio PERRA

Consigliere Nazionale

Per. Ind. Andrea PRAMPOLINI

Consigliere Nazionale

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

3) classificazione organizzazioni territoriali da “Collegio” a “Ordine” – presa d’atto;
(relatore il Presidente);

Omissis

3) classificazione organizzazioni territoriali da “Collegio” a “Ordine” – presa d’atto;

Omissis

Al termine della discussione, a maggioranza di voti, resi palesi nei modi di legge, con l’astensione del Consigliere Dell’Osso,

PREMESSO CHE

- Con R.D.L. 24 gennaio 1924 n. 103, recante “*Disposizione per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1924, n. 38 e convertito con L. 17 aprile 1925 n. 473, è stata prevista la costituzione delle classi professionali in “ordini” e “collegi”, stabilendo che “*Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in ordini od in collegi, a seconda che, per l’esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie*”. (art. 1 R.D.L. n. 103/1924).

- Il successivo articolo 2 r.d.l. cit. dispone che “*Sono iscritti negli albi degli ordini e dei collegi coloro che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all’art. 28 prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, purché abbiano, in ogni caso, conseguito il titolo di cui all’art. 1 e superato l’esame di Stato che sia prescritto per la singola professione e siano inoltre forniti dei requisiti eventualmente richiesti dai regolamenti relativi a ciascuna professione, da emanarsi a termine dell’art. 3*”.

- La determinazione dell’oggetto e dei limiti di ciascuna professione, la composizione e il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi, la annuale revisione degli albi, le impugnative contro i provvedimenti disciplinari (v. art. 3 comma 1 R.D.L. n. 103/1924), sono stati regolati con Legge n.1395/1923 (articolo 7), che, al primo comma reca le disposizioni per gli “ordini”, mentre al secondo quelle relative ai “collegi”. In particolare, l’articolo 7 comma 2 della L. 1395/1923 ha stabilito che in ogni provincia sono formati albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie di periti tecnici. Come, infatti, “*Con apposito regolamento, sulla proposta dei ministri dell’interno, della giustizia, dell’istruzione e dei lavori pubblici, udito il*

parere della stessa commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione” (art. 7 comma 4 L. 1395/1923).

- il R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, che ha regolato la professione di perito industriale, all'articolo 1, dispone che *“Il titolo di perito industriale spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un regio istituto industriale del regno oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in quest'ultimo caso, dal ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai regi istituti o dalle regie scuole predette”.*

CONSIDERATO CHE

- Con l'entrata in vigore della Legge 26 maggio 2016 n. 89, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.124 del 28 maggio, che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, per esercitare la professione di perito industriale è necessario conseguire una laurea, della durata di tre anni, comprensivo di un tirocinio semestrale, svolto in tutto o in parte, durante il percorso di studio, in una delle classi tra quelle stabilite all'articolo 55 comma 2 lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328.

- La legge n. 89/16, modificando la Legge 2 febbraio 1990 n. 17, individua nella laurea triennale il titolo di studio necessario, ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

VISTO CHE

- la classificazione professionale in “ordini” e “collegi” sopravvive tuttora, laddove il titolo di studio per l'accesso all'esercizio della professione sia la “laurea” oppure il “diploma secondario superiore”.

- E' evidente che, alla modifica del regolamento professionale, consegue la modifica della stessa classificazione professionale, così come previsto dall'articolo 1 del R.D.L. n. 103 del 1924.

- Per i motivi suesposti, in virtù del mutato accesso alla professione di perito industriale a mezzo della “laurea”, la classe professionale deve essere modificata in “ordine”, diversamente dall'originaria classificazione, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 R.D.L. n. 103/1924 faceva denominare l'organizzazione professionale della categoria dei periti industriali “collegio”, il cui accesso era previsto con il “diploma”.

TENUTO CONTO CHE

- una norma di rango primario ha modificato l'ordinamento professionale, regolato dal Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275, in applicazione del principio di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 delle Preleggi, *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.*

- In tal senso, la vigenza della Legge 89/2016, prendendo a modello il principio di classificazione contenuto all'articolo 1 del r.d.l. n. 103/1924, rappresenta un criterio interpretativo valido per l'applicazione delle norme previgenti rispetto alle disposizioni in essa contenute, con ciò ammettendosi deroghe alla legislazione professionale, se a questa siano contrarie.

RITENUTO CHE

- Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati possa interpretare in via evolutiva la disposizione, contenente la classificazione di "Collegio" del 1929, attualizzandolo, con il mutato contesto ordinamentale della professione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle Preleggi, laddove è stabilito che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

- premesso l'accesso esclusivo alla professione di perito industriale con il conseguimento della laurea, stabilito dall'art. 1 septies della Legge 26 maggio 2016 n. 89, è necessario intervenire, affinché le datate leggi professionali siano interpretate in maniera coerente e compatibile con le norme successive, anche di rango primario, che le modificano o aggiornano, ammettendosi deroghe alla legislazione professionale.

- che l'art. 14 del D.lgs. lgt. 23 novembre 1944 n. 382 attribuisce al Consiglio Nazionale la potestà consultiva sulle leggi e i regolamenti che riguardino la professione e la loro interpretazione, ma ha il potere di decidere in merito alle questioni essenziali della vita dell'Ente professionale.

- valutata la necessità inderogabile e non più rinviabile di aggiornare la classificazione della professione di Perito Industriale da "Collegio" ad "Ordine", nei limiti dell'autonomia ad essa attribuita dalla legge, dal momento che è venuto a mancare il presupposto di legge, che giustifica l'uso della terminologia prevista dall'art. 1 R.D.L. 103/1924 per tale Categoria, rappresentativa dei professionisti regolamentati, iscritti all'Albo dei Periti Industriali.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELIBERA N. 434/71 del 28 settembre 2017

- 1) di modificare la previgente classificazione professionale della Categoria dei Periti Industriali da "Collegio" a "Ordine";
- 2) in esecuzione di quanto deciso, saranno modificate le denominazioni degli enti esponenziali della categoria, formati in ogni Provincia, nonché ogni atto e documento, recante la previgente denominazione, che siano espressione dell'attività istituzionale degli organi di rappresentanza della categoria professionale dei Periti Industriali;
- 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

Omissis

L.C.S.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)



IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)





CTU

STIME IMMOBILIARI, ECCO LA GUIDA ABI

L'ABI, Associazione bancaria italiana, ha aggiornato le linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili ai più recenti standard europei di valutazione.

Ricordiamo che per credito inesigibile si intende un importo dovuto che è altamente improbabile potrà essere pagato dal debitore.

Ormai una realtà importante nel mercato delle valutazioni, le linee guida ABI rappresentano lo strumento che favorisce la trasparenza e la correttezza delle valutazioni degli immobili oggetto di procedure esecutive giudiziali e stragiudiziali, attraverso l'adozione di standard elaborati a livello internazionale e nazionale.

Contenuti

Destinate al settore delle esecuzioni immobiliari, in particolare a giudici, periti e Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU), banche, tecnici e consumatori, le linee guida nascono per introdurre una serie di criteri di omogeneità in materia, con riferimento specifico ai principi in base ai quali eseguire le valutazioni degli immobili, ossia:

- indicatori di superficie o di volume
- metodologie di valutazione adottate
- livello di professionalità dei periti incaricati della valutazione

Vengono, in pratica, definiti i primi criteri necessari per una corretta valutazione degli immobili, favorendo la massimizzazione del valore del residuo patrimonio eventualmente destinato al debitore.

Delineati, inoltre, i requisiti necessari per esercitare la professione di valutatore.

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza contenuti nel documento, si segnalano in particolare:

- l'attenzione alla figura del perito, ossia valutatore immobiliare
- la definizione di valore di mercato dell'immobile in esecuzione
- due diligence, l'attività di analisi per l'individuazione dei potenziali rischi della transazione immobiliare
- l'elaborazione di un certificato di valutazione per la piena accessibilità alle informazioni

Sono, inoltre, presenti 3 appendici dedicate, rispettivamente a

- La valutazione di "Asset Speciali"
- Fonti dei requisiti di professionalità e indipendenza: norme, regolamenti, previsioni degli standard internazionali ed europei e Linee guida

Il leasing

Link di riferimento: <http://www.cnpi.eu/wp-content/uploads/2018/01/Linee-guida-Abi.pdf>



EDILIZIA

PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN “ZONA 3” SERVE L'AUTORIZZAZIONE SISMICA?

Cass. sent. 05.07.2017, n. 56040

Per l'esecuzione di lavori in zona sismica non è sufficiente il titolo abilitativo edilizio; è indispensabile la preventiva denuncia dell'intervento che si intende realizzare e il rilascio della specifica autorizzazione sismica, come previsto dagli articoli 93 e 94 del dpr 380/2001.

Gli obblighi di denuncia e autorizzazione sussistono anche nei territori a basso rischio sismico classificati come “zona 3”. Questo quanto chiarito nella sentenza di Cassazione 56040/2017.

Il fatto

Il caso in esame riguarda la condanna di una società, proprietaria di un immobile ricadente in un Comune classificato come zona sismica 3, alla pena di euro 2.000 euro di ammenda per aver realizzato 2 tettoie in legno omettendo di darne preventivamente avviso allo Sportello unico per l'edilizia. Il Tribunale ribadiva la violazione degli obblighi di cui agli artt. 93 e 94 del dpr 380/2001 (rilascio autorizzazione sismica) anche in relazione alle opere da realizzare in zona a bassa sismicità. Ricordiamo che la domanda per ottenere l'autorizzazione sismica, insieme a quella per il permesso di costruire, viene presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, ove istituito, o all'ufficio tecnico comunale, oppure al Suap, per gli edifici destinati ad attività produttive.

All'istanza va allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, il cui contenuto minimo è stabilito dalle singole Regioni, ma che andrà comunque redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni (dm 14 gennaio 2008) e a quanto stabilito dall'articolo 93 del dpr 380/2001. Inoltre, in mancanza della previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 98 del dpr 380/2001, veniva ordinata anche la demolizione delle opere realizzate in assenza delle prescritte comunicazioni preventive.

Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per Cassazione.

Conclusioni

In primis, la Cassazione ricorda che in base all'art. 94 del dpr 380/2001 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori) si ha che: Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Pertanto, l'art. 94 esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale solo per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del medesimo dpr 380/2001.

Per la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003. In particolare, è stato eliminato il territorio “non classificato” ed è stata introdotta la “zona 4”, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.

Pertanto, in mancanza di altre definizioni normative, debbano essere considerate aree a bassa sismicità solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.

In pratica, per poter avviare i lavori in un territorio classificato “zona sismica 3” serve l'autorizzazione sismica.

Link di riferimento: <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20171215/snpen@s30@a2017@n56040@tS.clean.pdf>

COME SI CALCOLA LA VOLUMETRIA EDIFICABILE DI UN TERRENO? NUOVI CHIARIMENTI DAL CDS

Consiglio di Stato sent. 22.11.2017, n. 5419

Con la sentenza 5419/2017 il Consiglio di Stato chiarisce quali sono le aree da considerare ai fini dell'individuazione della volumetria edificabile, ossia effettivamente assentibile con permesso di costruire.

Il fatto

La sentenza in esame riguarda l'ordine di demolizione di fabbricati adibiti a bar e ristorante realizzati su un lido balneare, e conseguente opposizione. Secondo il gestore, i manufatti erano stati edificati su aree libere.

I giudici confermavano l'ordine di demolizione, avendo appurato che le aree, anche se prive di costruzioni, non potevano essere considerate libere, con conseguente sfornamento da parte del Comune dell'indice fondiario e della volumetria massima assentibile.

Il ricorrente dunque presentava appello al Consiglio di Stato.

L'appellante sosteneva in particolare che l'erronea applicazione dell'indice fondiario di edificabilità, unitamente alla violazione del dm 1444/1968 e della legge n. 1150/1942, avrebbero portato ad un calcolo errato della superficie disponibile ai fini edificatori, risultandone l'illegittimità del permesso di costruire impugnato.

Sentenza CdS

Il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di demolizione in quanto il calcolo dei volumi edificabili si effettua solo sulle aree libere: non vanno computate le aree che, pur non essendo edificate, sono asservite ad altri fabbricati.

Per poter determinare la volumetria edificabile, occorre chiarire, quindi, la differenza che esiste tra densità edilizia territoriale e la densità edilizia fondiaria.

Densità edilizia territoriale e densità edilizia fondiaria

La densità edilizia territoriale è riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il carico complessivo di edificazione che può gravare sull'intera zona

Invece, la densità edilizia fondiaria riguarda la singola area e definisce il volume massimo edificabile sulla stessa.

Per il calcolo dei volumi edificabili occorre far riferimento all'indice di densità edilizia che è rapportato all'effettiva superficie suscettibile di edificazione; mentre l'indice di densità territoriale è rapportato all'intera superficie della zona, ivi compresi gli spazi pubblici, quelli destinati alla viabilità, ecc.

Conclusioni

Per definire con precisione quale sia la superficie di possibile edificazione, lo strumento urbanistico considera solo le aree libere, ossia le aree disponibili al momento della pianificazione che non risultano già edificate, ad esclusione delle:

- aree edificate, in quanto costituenti area di sedime di fabbricati o opere di urbanizzazione
- aree asservite, che sebbene fisicamente libere da immobili, risultano comunque già utilizzate per l'edificazione di altri lotti, ai quali pertanto risultano inscindibilmente asserviti

Pertanto, per effetto della sentenza del Tar, confermata dal Consiglio di Stato, la presenza di opere nello stabilimento balneare è ritenuta illegittima perché insistenti su aree destinate a standard urbanistici (verde, parcheggi, piscina, anfiteatro ed aree attrezzate) a servizio di un esistente edificio scolastico.

Link di riferimento: http://ancefoggia.it/public/news/documenti/1850_2qVKp.pdf

ONERI DI URBANIZZAZIONE, DAL 2018 NUOVE DESTINAZIONI

L. 27.12.2017, n. 205 (G.U. 29.12.2017, n. 302 - suppl. ord. 62)

Dal 1° gennaio 2018 cambiano i capitoli di spesa cui possono essere destinati i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle sanzioni previste dal dpr 380/2001. Lo prevedono la legge di

Bilancio 2018 e il decreto fiscale.

Oneri di urbanizzazione, le nuove destinazioni

Il comma 460 della legge di Bilancio 2017 prevede che: A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui dpr 3880/2001 sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

A queste spese il decreto fiscale ha aggiunto quelle per la progettazione delle opere pubbliche.

Oneri di urbanizzazione, cosa sono e come si calcolano

Secondo quanto previsto dal dpr 380/2001, gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Tra le opere di urbanizzazione primaria sono anche incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative.

Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di Comuni in relazione:

- all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.

Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>

I VANI INTERRATI RIENTRANO NEL COMPUTO DELLA VOLUMETRIA LORDA?

TAR Campania 13.12.2017, n. 5885

La volumetria lorda comprende anche la volumetria interrata, salvo leggi regionali che limitano la volumetria lorda esistente solo a quella fuori terra.

Nella sentenza n. 5885/2017 infatti, il Tar Campania ha chiarito che, in via di principio, ai fini del calcolo della volumetria lorda si computa anche la volumetria interrata, salvo specifiche disposizioni previste dalla normativa o dallo strumento urbanistico.

Il fatto

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un privato contro il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria e relativa ingiunzione di demolizione.

Presentata un'istanza di permesso di costruire ai sensi della legge regionale Campania n. 19/2009 per opere già realizzate, relativamente al sottotetto, l'istanza viene rigettata dal Comune.

Ai fini del calcolo della volumetria lorda esistente, per la realizzazione dell'aumento volumetrico del 20%, sono stati erroneamente considerati anche i volumi interrati.

Legge regionale n. 19/2009

L'art. 4 della lr n. 19/2009 prevede che: in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l'ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente.

L'art. 2, comma 1, lett. e) definisce la volumetria esistente come:

la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente.

La lett. d) dell'art. 2, comma 1, indica come superficie lorda: per superficie lorda dell'unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un'altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40.

I volumi interrati in questione, quindi, non potevano essere computati per calcolare l'aumento del 20% di cubatura consentito e pertanto la richiesta di sanatoria viene negata.

La parte ricorrente sostiene, invece, che ai fini del calcolo della volumetria lorda esistente si possa considerare anche la volumetria interrata. Nel considerare la volumetria lorda, infatti, si sarebbe dovuto tener conto della definizione richiamata nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1820/1960, secondo la quale:

Volume lordo è la cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle mura, il livello del pavimento più basso, e la parte esterna della copertura. Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal livello del suolo.

Viene quindi presentato ricorso al Tar Campania.

Sentenza Tar Campania

I giudici di primo grado affermano che, in via generale, in materia edilizia tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno.

Tuttavia, i vani interrati non possono essere computati ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell'immobile se lo strumento urbanistico lo esclude espressamente.

Nel caso in esame, si è in presenza della legge regionale 19/2009 che, nel definire la superficie lorda dell'unità immobiliare, dà rilevanza solo alle unità il cui volume fuori terra abbia un'altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40.

Conclusioni

Ai fini del calcolo della volumetria lorda rileva anche la volumetria interrata, se non sono presenti diverse e specifiche disposizioni previste dalla normativa o dallo strumento urbanistico.

In questo caso (in Campania) la legge regionale, pur consentendo la realizzazione di ulteriore volumetria, seppur indirettamente limita la volumetria lorda esistente alla sola volumetria non interrata alle condizioni indicate (altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40).

In definitiva: la legge regionale detta una disciplina sul calcolo e sulla rilevanza della volumetria lorda derogatoria rispetto quella generale.

In definitiva, il ricorso viene respinto.

Link di riferimento: <http://www.lexambiente.it/materie/urbanistica/88-giurisprudenza-amministrativa-tar88/13419-urbanistica-rilevanza-ai-fini-urbanistici-della-volumetria-interrata.html>

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, IN VIGORE LA NORMA UNI 11240 PARTE 1 E 2

Dal 18 gennaio è in vigore la UNI 11240:2018 parte 1 e 2 riguardante l'acciaio per cemento armato. Definiti i requisiti ed i metodi di prova:

- UNI 11240-1:2018, Acciaio per cemento armato – Giunzioni meccaniche per barre – Parte 1: Requisiti

- UNI 11240-2:2018, Acciaio per cemento armato – Giunzioni meccaniche per barre – Parte 2: Metodi di prova

UNI 11240-1:2018

In particolare, la UNI 11240-1:2018:

- specifica i requisiti per le giunzioni meccaniche delle barre di acciaio per cemento armato • definisce le modalità per la valutazione della conformità

I requisiti che devono essere soddisfatti dalle giunzioni meccaniche riguardano:

- lo scorrimento differenziale
- la resistenza alla trazione
- la fatica assiale
- la fatica oligociclica

UNI 11240-2:2018

La UNI 11240-2:2018 specifica, invece, i metodi di prova per le giunzioni meccaniche delle barre di acciaio per cemento armato.

Le prove devono essere effettuate su giunzioni meccaniche assemblate esattamente come avviene nella pratica corrente. Inoltre, le istruzioni per l'assemblaggio ed il monitoraggio devono essere rese disponibili al laboratorio di prova.

I metodi di prova descritti dalla norma riguardano:

- lo scorrimento differenziale
- la prova di trazione
- la prova di fatica assiale
- la prova di fatica oligociclica



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

ANIE E ELETTRICITÀ FUTURA: SIGLATO L'ACCORDO SULLA RAPPRESENTANZA DELLE FONTI RINNOVABILI

L'intesa, che definisce i perimetri confindustriali relativi al settore delle fonti rinnovabili elettriche distinguendo tra costruttori di tecnologie e produttori, favorisce sinergia e collaborazione tra le aziende appartenenti alle due Associazioni

E' stato recentemente siglato, a seguito del Consiglio Generale di Confindustria, l'accordo tra ANIE Federazione, una delle più importanti organizzazioni Confindustriali per peso e rappresentatività che, con oltre 1.300 aziende associate, 468.000 addetti e un fatturato aggregato di 74 miliardi di euro, rappresenta la casa delle tecnologie italiane nei mercati dell'Industria, dell'Energia, del Building e delle Infrastrutture di trasporto ed Elettricità Futura, l'associazione che rappresenta il settore elettrico nazionale, composta da più di 700 operatori che impiegano oltre 40.000 addetti e detengono più di 76.000 MW di potenza elettrica installata tra convenzionale e rinnovabile e circa 1.150.000 km di linee.

L'intesa tra ANIE e Elettricità Futura definisce i perimetri confindustriali relativi al settore delle fonti rinnovabili elettriche e, facendo una distinzione tra costruttori di tecnologie e produttori, favorisce sinergia e collaborazione tra le Aziende appartenenti alle due realtà.

L'accordo rappresenta altresì un ulteriore segnale inequivocabile della crescente importanza che le fonti rinnovabili stanno assumendo nel sistema elettrico italiano, come conferma la crescente domanda associativa da parte di imprese che operano sia nella fornitura di tecnologia, servizi di gestione e manutenzione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile ed imprese che vogliono cogliere le opportunità offerte dall'evoluzione del mercato elettrico e dai sistemi di gestione intercon-

nessi del building, sia nella produzione e commercializzazione dell'energia elettrica green.

Link di riferimento: https://www.voltimum.it/articolo/ultime-notizie/anie-e-elettricit-futura?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Voltinews+05



EPPI

EPPI

NOTA DI SINTESI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E DEL COLLEGATO FISCALE (legge n. 172 del 4 dicembre 2017)

L. 27.12.2017, n. 205 (G.U. 29.12.2017, n. 302 - suppl. ord. 62)

L. 04.12.2017, n. 172 (G.U. 05.12.2017, n. 284)



Nota di sintesi alla Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) e del Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (legge n. 172 del 4 dicembre 2017)

A. LEGGE DI BILANCIO 2018

Le Casse di previdenza dei liberi professionisti sono state oggetto, tra le altre, di due significative misure inserite nella legge di Bilancio 2018, una che riguarda l'esclusione dall'applicazione del bail-in e l'altra che le esenta a partire dal 2020 dall'obbligo di applicazione della spending review.

Esclusione dal bail in

La manovra finanziaria ha corretto una significativa discrasia rispetto ai fondi pensione. Si prevede infatti che sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub depositario o nell'interesse degli stessi. In estrema sintesi si attiva uno scudo rispetto alla possibilità del bail-in per la liquidità degli Enti previdenziali privati che risulti depositata presso conti correnti bancari.

Inapplicabilità della spending review

Intervento di notevole rilievo è rappresentato poi dalla non applicazione dal 2020 (nell'emendamento iniziale la decorrenza era il 2018) alle Casse delle norme di contenimento delle spese previste per gli altri soggetti inclusi nell'elenco ISTAT.

Così come sottolineato dal Presidente dell'ADEPP si afferma un importante principio giuridico secondo cui le Casse di previdenza private sono diverse dalle altre entità inserite nell'elenco Istat, e il fatto di far parte di questo elenco al solo scopo statistico non vuol dire che sia corretto imporre gli stessi vincoli che valgono per le pubbliche amministrazioni.

Investimenti

E' stato ampliato l'ambito degli investimenti da parte degli Enti di previdenza e dei fondi pensione all'interno della disciplina degli investimenti a lungo termine (Pir): si prevede che gli stessi possano investire somme fino al 5% dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (peer to peer lending), intermediari finanziari, istituti di pagamento ovvero soggetti operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE.

Contributo professionale e IVA da rivalsa: crediti con privilegio generale

Viene introdotto il principio del privilegio generale per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera, dovute per gli ultimi di due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo alla cassa di previdenza, nonché i crediti per rivalsa IVA.

Con il passaggio al privilegio generale, viene meno la limitazione che caratterizza il privilegio speciale, essendo circoscritto ai soli beni ai quali si riferisce la prestazione e, quindi, non utilizzabile in caso di prestazioni generiche, che ora troveranno tutela nella più ampia previsione dell'art. 2751-bis c.c.

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2018.

Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 è prevista l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, viene previsto l'abolizione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro). Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfettario agevolato e quelli che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. Nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni ammesse al regime di contabilità semplificata l'Agenzia delle Entrate predisporrà le dichiarazioni precompilate relative alle liquidazioni periodica e annuale dell'IVA, la dichiarazione dei redditi e i modelli F24 recanti gli importi da versare, compensare o richiedere rimborso. Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate non vi è più l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale c.d. ISA (in sostituzione degli studi di settore), la cui entrata in vigore era prevista nell'esercizio 2017, è posticipata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Super e iperammortamento

Sono state prorogate di un anno le agevolazioni ai fini delle imposte dirette per i soggetti titolari di reddito di impresa e lavoratori autonomi.

Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e dei canoni leasing deducibili possono godere dell'agevolazione fiscale del maggior ammortamento sul costo di acquisto del 30% se effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi:

- a. tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto;
- b. i beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%;
- c. fabbricati e costruzioni;

Sterilizzazione aliquote iva

Il comma 2 della Legge di Bilancio 2018 prevede la sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IVA rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019.

Risparmio energetico e ristrutturazioni edili

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio. Medesima proroga anche per la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Inoltre, si prevede l'applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ad efficienza energetica.

La manovra, prevede l'esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. Infine, la detrazione nella misura del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

B. COLLEGATO FISCALE (in GU legge n. 172 del 4 dicembre 2017)

Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato

Con l'introduzione, al Senato, dell'articolo 19-ter si è stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti

Si ricorda che l'articolo 5 comma 9 sosteneva che era vietato alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Previsione integrata dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con anche "incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo". *Al riguardo si segnala che giovedì 21 dicembre 2018 con testo all'ordine del giorno 9/04768-AR/033, seduta n. 902 l'on. Di Gioia ha presentato un atto che impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire al fine di fornire la giusta interpretazione in merito alla normativa così modificata per quanto attiene il ripristino dei compensi per le cariche e le collaborazioni.*

Rottamazione ruoli

Vengono modificate tutte le scadenze previste per la rottamazione.

Il primo effetto è stata la proroga di tutte le rate scadenti nel 2017 al 7 dicembre; ma la revisione delle scadenze riguarda anche il 2018.

I contribuenti con piani di dilazione non in regola al 31 dicembre 2016, potranno aderire alla rottamazione delle cartelle presentando domanda entro il 15 maggio 2018 e pagando le rate scadute entro il 31 luglio 2018.

Emersione di redditi prodotti all'estero: collaborazione volontaria

I soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all'estero che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, possono regolarizzare (anche ai fini delle imposte sui redditi) attività depositate e somme detenute su conti e su libretti di risparmio all'estero (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del collegato fiscale), in violazione degli obblighi di dichiarazione derivanti da redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero.

Split payment: dal 1° gennaio 2018 esteso a tutte le società controllate dalla PA

Lo split payment viene applicato su tutte le operazioni per le quali è emessa fattura nei confronti di:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o dagli enti e società di cui ai punti precedenti;
- società partecipate (per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%), da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai punti precedenti;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del MEF può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Agevolazioni per i territori colpiti da calamità naturali

Ampio e variegato è il ventaglio delle disposizioni di favore previste a favore dei contribuenti dei territori che sono stati colpiti da calamità naturali (alluvione Toscana – Terremoti nel Centro Italia).

Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi, con scadenza compresa tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018.

La sospensione è subordinata alla presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente di un'apposita richiesta nella quale si deve dichiarare l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 16 ottobre 2018. Per coloro che non dichiarano l'inagibilità della casa, dello studio professionale o dell'azienda, la sospensione si applica dal 9 settembre 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (6 dicembre 2017); Viene, inoltre, modificata la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Si prevede, infatti, che tali adempimenti e versamenti, oggetto di sospensione, sono effettuati entro il 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.

Tax credit pubblicità

Dal 2018 ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line);
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;

è riconosciuto un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Il credito d'imposta viene innalzato al 90% per micro, piccole o medie imprese e start up innovative.

Equo compenso e nullità delle clausole vessatorie

La disciplina introdotta nel collegato fiscale (integrata dalla legge di Bilancio 2018), riconosce a tutti gli altri lavoratori autonomi il diritto a percepire un equo compenso nell'ambito dei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento anche in forma associata dell'attività professionale.

Va considerato equo il compenso che risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui ai decreti del Ministeriali.

Per quanto concerne le clausole vessatorie, si tratta di clausole contenute nelle convenzioni sottoscritte dai professionisti che comportano (in virtù della non equità del compenso pattuito), un rilevante squilibrio contrattuale a carico del professionista. Consistono nello specifico:

- nella facoltà del cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive da eseguire a titolo gratuito;
- nell'anticipazione delle spese;
- nella previsione di clausole che impongono la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione professionale;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni;
- nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

Le clausole vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

Il giudice che ha dichiarato la nullità della clausola deve altresì procedere con la determinazione del compenso.

Sul punto, si deve segnalare che l'Antitrust, ha affermato che l'equo compenso costituisce "una grave restrizione della concorrenza".

link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>



LL.PP.

CASSAZIONE, LE SCUOLE CON RISCHIO SISMICO ANCHE LIEVE VANNO CHIUSE!

Cass. Pen. 08.01.2018, n. 190

L'edificio scolastico va chiuso anche se si trova in un'area a basso rischio sismico e se si rileva un minimo scostamento rispetto ai coefficienti di sicurezza previsti dalle NTC 2008

La recente sentenza 190/2018 della sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella considerazione che i terremoti non sono prevedibili, ha sancito che anche in presenza di minime possibilità di verificarsi dell'evento (rischio sismico lieve), l'inosservanza delle norme tecniche (NTC 2008) rappresenta sempre una violazione.

Stando a questa sentenza potrebbero finire sotto sequestro, e quindi chiudere a scopo di prevenzione, le scuole che non rispettano in toto gli standard di sicurezza previsti dalle norme tecniche per le costruzioni.

Il caso

Il sindaco di un comune toscano è stato indagato per omissione di atti di ufficio in quanto non aveva provveduto a chiudere, revocando di fatto il sequestro preventivo disposto dal Gip, il plesso scolastico di una frazione del suo comune, nonostante dal certificato di idoneità statica dell'immobile (redatto il 28 giugno 2013) ne emergesse la non idoneità sismica.

Tale rischio era stato misurato in 0,985 su una scala che vede il coefficiente 1 come parametro minimo per l'idoneità statica.

La decisione del Tribunale del Riesame

Ricorrendo al Tribunale del Riesame, il primo cittadino aveva ottenuto la riapertura della scuola con motivazione di insussistenza di "un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d'uso, avuto riguardo all'attività scolastica svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta".

L'ordinanza rilevava inoltre che "in applicazione del cosiddetto indicatore del rischio di collasso previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto il 14 gennaio 2008", dall'accertamento redatto nel certificato di idoneità statica "il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore '1'".

La sentenza della Cassazione

La Procura è ricorsa in Cassazione, denunciando l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e delle norme integrative in materia antisismica.

Il pm ha di fatto sostenuto che la scuola doveva essere chiusa perché il pericolo per la incolumità pubblica risiede nella non prevedibilità dei terremoti e deve intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall'esistenza di un pericolo in concreto. Non è quindi rilevante che il plesso insista su un territorio classificato a bassa sismicità.

La sentenza, dando ragione alla Procura, ha sancito che la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento e, stante il carattere non prevedibile dei terremoti, l'inosservanza della regola tecnica anche se la zona è a basso rischio sismico e sono quindi minime le possibilità di verificarsi dell'evento, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo. I giudici di Cassazione hanno pertanto ritenuto fondato il ricorso e hanno disposto l'annullamento dell'ordinanza. La causa quindi tornerà al Tribunale di Grosseto per un nuovo esame.



SICUREZZA

PARAPETTI DI SOMMITÀ DEI PONTEGGI, LA NUOVA GUIDA INAIL

Nei cantieri mobili e temporanei le attività che si svolgono sulle coperture degli edifici espongono i lavoratori al rischio di caduta dall'alto; elevata è infatti la percentuale di infortuni mortali dovuti a cadute oltre il bordo non protetto della copertura.

Pertanto, tali lavori devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza rispettando le misure generali di tutela previste dal dlgs 81/2008. In particolare, è indispensabile:

- la determinazione preliminare della natura e della entità dei rischi
- la pianificazione delle attività
- l'adozione di idonee attrezzature, opere provvisorie e dispositivi di protezione collettiva ed individuale

L'utilizzo di sistemi di protezione collettiva DPC in via preferenziale rispetto ai DPI, quale misura per l'annullamento o la mitigazione del rischio, consente un elevato standard di sicurezza e relativa diminuzione dei rischi per i lavoratori che effettuano lavori in quota.

Al riguardo segnaliamo la pubblicazione della guida Inail sui parapetti di sommità dei ponteggi, utilizzati come dispositivo di protezione collettiva (DPC) per i lavoratori che svolgono la loro attività in copertura.

Contenuti della guida

Il documento ha lo scopo di individuare le precauzioni da adottare nei lavori di copertura, finalizzate ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. In particolare analizza la possibilità di utilizzo dei parapetti del ponteggio come protezione collettiva al fine di mitigare il rischio per i lavoratori in quota: i parapetti di sommità dei ponteggi che soddisfano determinati requisiti prestazionali e geometrici possono essere utilizzati a questo scopo.

La guida si apre con la definizione di una serie di parametri tecnici per passare poi alle prove ed ai risultati di uno studio condotto sui ponteggi impiegati.

Nel dettaglio, per parapetto di sommità si intende il parapetto di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi.

Sulla base della UNI EN 13374, norma tecnica che riguarda i sistemi temporanei di protezione dei bordi, sono stati definiti i requisiti prestazionali e quelli geometrici dei parapetti di sommità dei ponteggi.

Inoltre, vengono eseguite prove sperimentali su alcuni campioni di ponteggio per verificarne la capacità di assorbimento di diversi livelli di energia cinetica. In pratica, vengono eseguiti dei test di impatto su campioni di ponteggio ad altezza ridotta per la valutazione della loro efficacia nei confronti dell'arresto di cose e/o persone che cadano o scivolino lungo una superficie inclinata. L'esecuzione di tali prove sperimentali ha anche lo scopo di misurare le azioni sui montanti e sugli ancoraggi del ponteggio durante l'impatto, utili per una successiva valutazione dell'intero ponteggio da realizzare. Per quanto riguarda i risultati, in generale, si ha che i parapetti di sommità, comunemente presenti sul mercato, possano superare i test con il sacco sferoconico solo nel caso di configurazioni con protezione continua.

Nel caso di utilizzo di parapetti realizzati con correnti e tavola fermapiè metallica, oltre all'infittimento dei correnti sarebbe necessario migliorare la connessione tra montante e tavola fermapiè per evitarne lo sganciamento.

SCALE PORTATILI, ECCO LA UNI EN 131-2:2017 IN LINGUA ITALIANA

Pubblicata in lingua italiana la norma UNI EN 131-2:2017 che specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili.

Nel dettaglio, il documento tratta i diversi materiali con i quali possono essere realizzate le scale:

- lega di alluminio
- acciaio
- materie plastiche
- diversi tipi di legno

Inoltre, è possibile verificare la corretta progettazione riferendosi ad esempio alle segnalazioni di sicurezza riferite a bordi e spigoli che dovranno sempre essere smussati o arrotondati.

La norma, utilizzata unitamente alla UNI EN 131-1, deve essere applicata per le scale a pioli o a gradini, largamente impiegate in ambito lavorativo e domestico.

Al contrario, non si applica per:

- sgabelli a gradini
- scale ad uso professionale specifico quali le scale per i vigili del fuoco
- scale per tetti
- scale rimorchiabili
- scale usate per lavori sotto tensione

Link di riferimento: http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-131-2-2017.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com

VERIFICHE PERIODICHE: PUBBLICATO IL SEDICESIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI *MIN. LAV. DD. 16.01.2018, n. 3*

Con il decreto direttoriale 16 gennaio 2018, n. 3 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del dlgs 81/2008 e s.m.i. Ricordiamo che l'Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro.

Il decreto consta in 6 articoli:

- art. 1: rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria
- artt. 2 e 3: apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesse, di alcuni soggetti
- art. 4: decretato l'inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati
- art. 5: specificato che si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 1 dicembre 2017
- art. 6: riportati gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al decreto dirigenziale del 1 dicembre 2017.

Rimaniamo in attesa di pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Link di riferimento: <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DD-3-2018-16mo-elenco-2018-verifiche-periodiche.pdf>

PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE E PRIMO SOCCORSO: QUALI I COMPITI DEL DATORE DI LAVORO?

INL Circ. 11.01.2018, n. 1

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018, contenente le indicazioni operative per i soggetti che svolgono l'attività ispettiva nei luoghi di lavoro.

L'INL ha recepito le novità introdotte dal Job Act (dlgs 151/2015) in materia di sicurezza del lavoro e di svolgimento diretto dei compiti gestione delle emergenze da parte del datore di lavoro.

L'art. 20, comma 1, lettera g) del dlgs 151/2015 ha modificato l'art. 34 del dlgs 81/2008:

anche nelle piccole imprese, con più di 5 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, se in possesso della formazione prevista.

Grazie alla modifica apportata, lo stesso datore di lavoro può svolgere direttamente tali compiti, in alternativa al servizio di prevenzione e protezione, purché frequenti gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46 del T.U., previa informativa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nelle:

- aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
- aziende della pesca fino a 20 lavoratori
- altre aziende fino a 200 lavoratori

Circolare INL

La circolare INL fornisce indicazioni in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (di cui all'art. 34, comma 1, del dlgs 81/2008).

Nello specifico, viene precisato che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, ha l'obbligo di:

- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 18, comma 1, lettera b)
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti (art. 18, comma 1, lettera t)
- adeguare le misure necessarie alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, al numero delle persone presenti e dei rischi specifici dell'azienda (art. 43 comma 2)

Viene infine chiarito che il datore di lavoro non opera in totale autonomia nello svolgimento diretto di tali compiti; si avvarrà dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure necessarie, designati in numero adeguato e sufficiente (art. 43 comma 2).

CODICE PROTEZIONE CIVILE, IN VIGORE DAL 6 FEBBRAIO 2018

D.LGS. 02.01.2018, n. 1 (GU 22.01.2018, n. 17)

Publicato in Gazzetta il nuovo Codice della Protezione civile: dalla riorganizzazione delle funzioni del sistema nazionale, alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze

Publicato in Gazzetta Ufficiale (n.17 del 22 gennaio) il dlgs 1/2018, contenente il nuovo Codice della Protezione civile.

Il provvedimento ha l'obiettivo di rafforzare l'azione del servizio nazionale di Protezione civile, con particolare attenzione alle attività di emergenza.

Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del servizio nazionale della Protezione civile. Ricordiamo che sono attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall'attività dell'uomo. Tra le attività sono comprese quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento.

In definitiva la riforma riorganizza:

- le funzioni del sistema nazionale
- la prevenzione dei rischi
- la gestione delle emergenze

I contenuti

Riorganizzazione delle funzioni Al riguardo:

- chiarisce la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livelli di governo territoriale
- migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze
- definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l'effettività delle funzioni di protezione civile
- stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile
- migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- introduce il provvedimento della "mobilitazione nazionale", preliminare a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza
- individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza
- coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato

La gestione dei rischi

Il sistema di allertamento per la prevenzione e gestione dei rischi è articolato in 2 livelli:

- un livello nazionale
- uno regionale

L'obiettivo è di preannunciare, laddove possibile, in termini probabilistici gli eventi, oltre che monitorare in tempo reale l'eluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali.

Fasi della gestione delle emergenze

Vengono delineate le seguenti fasi per la gestione delle emergenze nazionali:

- dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento ove possibile preventivo
- la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione
- individuazione delle risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento

Fondi per le attività di protezione civile

Il testo prevede, inoltre, una ripartizione dei fondi destinati alle attività per la protezione civile, ossia:

- fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione
- fondo per le emergenze nazionali
- fondo regionale di protezione civile

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/22/18G00011/sg>

LAVORI SOTTO TENSIONE, ECCO IL NUOVO ELENCO

MIN. LAV. DD 16.01.2018, n. 3

Publicato il decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, con cui viene adottato l'elenco degli organismi accreditati alle verifiche e dei soggetti formatori (di cui al punto 3.4 dell'allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011).

La norma CEI 11-27 configura un lavoro sotto tensione (in BT) tutte le volte che il lavoratore accede, con una parte del corpo o con un attrezzo (isolante o conduttore), a meno di 15 cm dalle parti attive in tensione accessibili.

I lavori sotto tensione possono essere eseguiti solo da soggetti che, oltre ad essere in possesso dei

requisiti previsti per le PAV/PES, abbiano la capacità tecnica, per la formazione conseguita e l'esperienza maturata, di eseguire tali lavori. Detti lavoratori vengono comunemente denominati Persone idonee (PEI).

Il decreto contiene gli elenchi aggiornati:

- delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V
- dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al decreto

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale del 1° giugno 2017.

Link di riferimento: <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/DD-3-2018-16mo-e-lenco-2018-verifiche-periodiche.pdf>



VARIE

VARIE

SUCCESSIONE: DICHIARAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GENNAIO 2019

AGENZIA ENTRATE - Provv. 28.12.2017

Così come per il 2017, dal prossimo anno e fino al 31 dicembre 2018 sarà possibile inviare la dichiarazione di successione sia in modalità telematica che con l'ordinario modello cartaceo.

Lo comunica l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 28 dicembre 2017, nel quale è disposta la proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di presentare dichiarazione di successione online.

A partire dal 2019 bisognerà invece utilizzare esclusivamente il software SUC messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una delle novità fiscali che interesseranno i contribuenti nei prossimi anni, per i quali l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione già dal 23 gennaio 2017 il software che consente di calcolare imposte ipotecarie, catastali e tributi speciali in modalità automatica ed eseguire il versamento online.

Al momento non sono state diffuse ulteriori istruzioni dall'Agenzia delle Entrate. Dopo la proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di dichiarazione di successione online nel 2018 vediamo di seguito un riepilogo su come funziona.

Successione: dichiarazione solo online dal 1° gennaio 2019

Con l'entrata in vigore dell'obbligo di presentare la dichiarazione di successione online non cambieranno regole e scadenze previste.

Anche a partire dal 2019 gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari dovranno inviare il modulo di successione entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che corrisponde alla data del decesso del contribuente.

Resteranno invariate le tempistiche ma, se fino al 31 dicembre 2018 sarà possibile utilizzare il doppio canale della presentazione in modalità cartacea e telematica, dal 1° gennaio 2019 la successione dovrà essere effettuata soltanto online.

Il modulo cartaceo potrà essere utilizzato soltanto per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di quelle successioni presentate tramite il vecchio modulo.

Dichiarazione di successione online: la guida dell'Agenzia delle Entrate

Per illustrare come fare per presentare la successione online, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di contribuenti e intermediari un utile video tutorial.

Il modulo per la dichiarazione di successione dovrà essere presentato esclusivamente tramite il software SUC.

Il software, disponibile per gli utenti Windows e per gli utenti MacIntosh, permette la creazione e il controllo del file telematico. Il file, se realizzato con un software diverso da quello reso disponibile dall'Agenzia, deve essere sottoposto a controllo prima di essere inviato. In questo caso è necessario installare preventivamente il modulo di controllo disponibile sia su questo sito sia su quello dei servizi telematici.

Modulo dichiarazione di successione e istruzioni

Il modulo di successione attualmente in vigore è quello approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 e da utilizzare a decorrere dal 12 settembre 2017.

Link di riferimento: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/dicembre+2017+provvedimenti/provvedimento+28122017+approvazione+del+modello+di+dichiarazione+di+successione>

DOMICILIO DIGITALE E CITTADINANZA DIGITALE: COSA CAMBIA PER CITTADINI, PROFESSIONISTI E IMPRESE

D.LGS. 13.12.2017, n. 217 (GU 12.01.2018, n. 9)

Il 27 gennaio 2018 entra in vigore il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD): ognuno di noi avrà domicilio digitale e cittadinanza digitale

Entrerà in vigore il 27 gennaio 2018 il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD 2018). Introdotto nel nostro ordinamento nel 2005, il Codice dell'Amministrazione Digitale è stato aggiornato dal recente dlgs 13 dicembre 2017, n. 217, con il quale sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al dlgs.26 agosto 2016, n. 179, che a sua volta aveva disposto modifiche ed integrazioni al Codice.

L'obiettivo principale del CAD 2018 è di dotare cittadini, imprese e rappresentanti della Pubblica Amministrazione di strumenti idonei per rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Con la nuova revisione sono state introdotte ulteriori semplificazioni che tengono conto anche delle innovazioni tecnologiche degli ultimi dieci anni. Del resto, il testo originario (dlgs 82/2005) ha subito nel tempo diverse modifiche:

- dlgs 4 aprile 2006, n. 159
- legge 24 dicembre 2007, n. 244
- legge 28 gennaio 2009 n. 2
- legge 18 giugno 2009, n. 69
- legge 3 agosto 2009, n. 102
- dlgs 30 dicembre 2010, n. 235
- legge n. 221/2012 (recante i principi dell'Agenda Digitale)
- legge n. 98/2013 (decreto del fare)
- dlgs n. 179 del 26 agosto 2016 (riforma Madia)
- dlgs 13 dicembre 2017, n. 217

Vediamo in sintesi cosa prevede il CAD 2018.

Domicilio digitale

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, i cittadini potranno, non obbligatoriamente, scegliere di eleggere un domicilio digitale, che corrisponderà al loro indirizzo di posta elettronica certificata.

Il domicilio digitale sarà la destinazione di ogni comunicazione avente valore legale dalla PA e dai privati, comprese multe e sanzioni.

Per avere un domicilio digitale l'utente dovrà avere una PEC (Posta Elettronica Certificata) e un'identità Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Non sarà necessario comunicare il proprio domicilio digitale perché entro il 2019 sarà creato un unicom database di tutte le PEC dei cittadini italiani (analogo all'elenco INI-PEC di professionisti e aziende) dal quale gli enti della Pubblica Amministrazione andranno poi a pescare per inviare tutte le comunicazioni del caso.

Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco INI-PEC.

Dal momento in cui un cittadino, un professionista o un'impresa sceglierà di eleggere un domicilio digitale, la ricezione di una contestazione via PEC da parte della pubblica amministrazione equivarrà alla notifica fatta dal postino o da un messo incaricato.

Il CAD 2018 prevede comunque la possibilità di cancellazione del domicilio digitale e il divieto di utilizzo, senza il consenso del titolare, per scopi diversi da quelli dell'invio di comunicazioni delle PA.

Cittadinanza digitale

Cittadini, professionisti e aziende avranno un proprio spazio personalizzato su una piattaforma digitale per:

- fruire di servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione
- gestire tutti i rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione
- ricevere promemoria su scadenze fiscali ed ogni tipo di adempimento vincolante in avvicinamento e prossime alla scadenza
- consultare comunicazioni ufficiali come risultati di concorsi e molto altro ancora

Nelle intenzioni del legislatore la cittadinanza digitale dovrebbe concretizzarsi in una sorta di “dashboard centrale” o “personal page” dove ogni cittadino, professionista e impresa potrà gestire il proprio rapporto con la Pubblica Amministrazione e avere sempre uno “storico” dei rapporti intercorsi.

Fisco e pagamenti

Il Codice dell'Amministrazione Digitale varrà anche per gli atti tributari e di riscossione.

Pertanto, le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate via posta elettronica certificata, come accertamenti e solleciti di pagamento, avranno valore legale e saranno trattate alla stregua di una notifica “postale”.

Le nuove norme si applicano a tutti gli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria. Il CAD 2018, inoltre, impone alla PA di accettare pagamenti digitali per qualunque tipologia di servizio erogato: dalla mensa alle multe.

Tra le forme di pagamento consentite ci sono anche i micropagamenti con smartphone con accredito diretto sul credito residuo.

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/12/18G00003/sg>